



Città di Termoli

Provincia di Campobasso

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 34 Del 15-05-2012

Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - DETERMINAZIONE MISURA DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONE DI IMPOSTA PER L'ANNO 2012.

L'anno duemiladodici il giorno quindici del mese di maggio alle ore 19:26, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune ed in carica :

DI BRINO BASSO, ANTONIO	P
VERINI BRUNO	P
ROBERTI FRANCESCO	P
MONTANO ALBERTO	P
DE FENZA AGOSTINO	P
CIARNIELLO ANNIBALE	A
PAPARELLA ANTONIO	P
RINALDI FRANCESCO GRAZIANO	P
AUFIERO VINCENZO	P
FABRIZIO GENNARO, TIMOTEO	P
MOLINARI BERNARDINO	P
SCIARRETTA NICOLA	P
FARINA ANGELO	P
DI GIOVINE FRANCESCO	P
D'AGOSTINO VINCENZO	P
RAGNI GIUSEPPE	P
CAMAIONI ADAMO NICOLA	P
PERRICONE STEFANO	P
MALERBA NAZARIO	P
MASCIANTONIO GIUSEPPE	P
MOTTOLA GIUSEPPE	P
PANICO FRANCESCO	P
RUSSO ANTONIO	P
DI BLASIO GIACOMO MARIO	A
MARINUCCI PAOLO	A
PARADISI DANIELE	P
CARUSO FRANCESCO	P
GIUDITTA ANTONIO	P
DE LENA GIUSEPPE	P
DI GIANDOMENICO REMO	P
GATTIERMINIA	P

ne risultano presenti n. 28 e assenti n. 3.

Assume la presidenza **MONTANO ALBERTO**, in qualità di **PRESIDENTE DEL CONSIGLIO**, assistito dal **SEGRETARIO GENERALE D'ANELLO PAOLO**.

Constatata la legalità dell'adunanza, il Presidente dichiara aperta la seduta per l'esame dell'argomento indicato in oggetto.

Sulla presente proposta di deliberazione il responsabile del servizio per:

- la regolarità tecnica ha espresso il parere **Favorevole**.
- la regolarità contabile ha espresso il parere **Favorevole**.

Non sono presenti in aula i Consiglieri Mottola, Panico, Russo, Caruso, Giuditta, De Lena, Di Giandomenico e Gatti.

Il Presidente da lettura della Proposta di Consiglio Comunale n. 30 del 13.03.2012;

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la seguente proposta di Consiglio Comunale del Settore V Settore – Finanze – Fiscalità Locale

IL DIRIGENTE DEL V SETTORE FINANZE – FISCALITÀ LOCALE

VISTO il D. Lgs. 14.3.2011 N. 23 recante “*disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale*” ed in particolare gli articoli 8 e 9 disciplinanti l'Imposta Municipale Propria;

VISTO il D.L. n. 201 del 6.12.2011 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 6.12.2011 Suppl. Ord. n. 251) e le relative modifiche apportate dalla Legge di conversione, che prevede l'anticipazione della istituzione dell'Imposta Municipale Propria, in via sperimentale a decorrere dall'anno 2012, con conseguente sua applicazione in tutti i Comuni del territorio nazionale fino al 2014 in base ai citati artt. 8 e 9 del suindicato D.Lgs. n. 23/2011, e delle disposizioni contenute nel medesimo decreto-legge, stabilendo altresì l'applicazione della medesima imposta a regime dal 2015;

VISTO altresì il Decreto Legislativo 30.12.1992 n. 504, istitutivo dell'ICI, al quale la suindicato decreto legge rinvia in ordine a specifiche previsioni normative;

VISTO il D. Lgs. 15.12.1997 n. 446, ed in particolare l'art. 52 nonché l'art. 59, limitatamente alle disposizioni non fatte oggetto di abrogazione da parte della suindicata normativa statale;

RILEVATO come occorre pertanto determinarsi sulle aliquote dell'imposta di cui trattasi a valere per l'anno 2012, secondo le disposizioni riportate dal citato D.L. n. 201/2011 e nella relativa legge di conversione e le altre norme a cui la stessa normativa fa rinvio;

RILEVATO che tra le innovazioni apportate, viene reintrodotta l'imposizione dell'abitazione principale, intesa “*quale immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nella quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente*”, comprese le pertinenze della stessa, intese, “*esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo*”;

ATTESO che per effetto del suindicato D.L. n. 201/2011, come sopra convertito, all'art. 13, comma 6, l'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento e i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 15 dicembre 1997, possono modificare in aumento o in diminuzione detta aliquota sino a 0,3 punti percentuali;

VISTI inoltre i commi 7 e 8 del medesimo art. 13 del D.L. n. 201/2011, con i quali vengono fissate le aliquote rispettivamente allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e le relative pertinenze e allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis del D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 1994, n. 133;

ATTESO che per effetto delle previsioni normative di cui al suindicato D.L. 201/2011 e dei provvedimenti di finanza pubblica intervenuti a partire dal 2010 e per fare fronte al fabbisogno finanziario al fine di garantire il pareggio del Bilancio di Previsione per l'anno 2012, occorre determinarsi come segue:

1)	Aliquota ordinaria, da applicarsi per tutti i casi non espressamente assoggettati a diversa aliquota, nella misura del	0,85
2)	Fabbricati classificati nel gruppo catastale D	0,90
3)	Aree edificabili	0,90
4)	Abitazione principale dei soggetti residenti unitamente alle pertinenze come sopra indicate	0,50
	Detta aliquota si applica anche a: a) ex casa coniugale del soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio non risulta assegnatario di detta unità immobiliare, a condizione che il citato soggetto non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale suddetta unitamente alle pertinenze, come sopra indicate;	
5)	Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9 comma 3 bis del decreto-legge 30.12.1993 n. 557 convertito con modificazioni dalla legge 26.2.1994 n. 133;	0,20

PRESO ATTO che la base imponibile dell'Imposta Municipale Propria è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5 , commi 1, 3, 5 e 6 del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, e dei commi 4 e 5 dell'articolo 13 del D.L. n. 201 del 6.12.2011, come sopra convertito;

DATO ATTO che il valore della base imponibile su cui applicare le aliquote come sopra definite, è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite catastali, risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5%, ai sensi dell'articolo 3 comma 48 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, i seguenti moltiplicatori:

- a. 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
- b. 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
- c. 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 e A/10;
- d. 60 (elevato a 65 dall'1.1.2013) per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati in categoria catastale D/5;
- e. 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

RITENUTO, altresì, stabilire nella misura di Euro 200,00 la detrazione per “*abitazione principale*”, e per le relative pertinenze, come sopra indicate, detrazione spettante per la fattispecie elencata al punto 4) e alla lettere a);

DATO ATTO che la suddetta detrazione si applica anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti per le case popolari;

RILEVATO che detta detrazione da applicarsi secondo quanto stabilito dall'art. 13, comma 10 dello stesso D.L. n. 201/2011, come sopra convertito, è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e che ove l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale, come sopra definita, da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

ATTESO altresì che la suindicata detrazione è maggiorata di 50 Euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

PRECISATO che l'importo complessivo della citata maggiorazione, al netto della detrazione di base (Euro 200,00), non può superare l'importo massimo di Euro 400,00;

VISTO il comma 169 dell'art. 1 della legge n. 296/2006 che prevede quale termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l'approvazione del bilancio, con proroga di quelle in corso in caso di mancata approvazione;

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 34 del 15-05-2012 pagina 4COMUNE DI TERMOLI

VISTO l'art. 29, comma 16-quater, Decreto Legge n. 216/2011, convertito con la legge di conversione n. 14/2012 che differisce al 30.06.2012 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2012;

VISTO l'art. 42 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile del Dirigente del Settore di cui all'art. 49 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267;

PROPONE

1. DI DICHIARARE la premessa parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
2. DI DETERMINARE, sulla base delle valutazioni espresse in premessa, considerato altresì il fabbisogno finanziario per garantire il pareggio del Bilancio di Previsione per l'anno 2012, le aliquote dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2012 nelle seguenti misure:

1)	Aliquota ordinaria, da applicarsi per tutti i casi non espressamente assoggettati a diversa aliquota, nella misura del	0,85
2)	Fabbricati classificati nel gruppo catastale D	0,90
3)	Aree edificabili	0,90
4)	Abitazione principale dei soggetti residenti unitamente alle pertinenze come sopra indicate	0,50
	Detta aliquota si applica anche a: a) ex casa coniugale del soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio non risulta assegnatario di detta unità immobiliare, a condizione che il citato soggetto non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale suddetta unitamente alle pertinenze, come sopra indicate;	
5)	Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9 comma 3 bis del decreto-legge 30.12.1993 n. 557 convertito con modificazioni dalla legge 26.2.1994 n. 133;	0,20

3. DI DARE ATTO che la base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, e dei commi 4 e 5 dell'articolo 13 del D.L. n. 201 del 6.12.2011, come sopra convertito;

4. DI STABILIRE nella misura di Euro 200,00 la detrazione per "abitazione principale", e per le relative pertinenze, come in premessa indicate, detrazione spettante anche per la fattispecie elencata al punto 4) alla lettera a);
5. DI DARE ATTO altresì :
- che detta detrazione da applicarsi secondo quanto stabilito dall'art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 come sopra convertito, è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e che ove l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale, da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
 - che la suddetta detrazione si applica anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti per le case popolari;
 - che la suindicata detrazione è maggiorata di 50,00 Euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e che l'importo complessivo della citata maggiorazione, al netto della detrazione di base (Euro 200,00), non può superare l'importo massimo di Euro 400,00;
 - che per abitazione principale, intesa dal legislatore è *“l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nella quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente”*; e le pertinenze della stessa, *“sono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo”*;
6. DI DARE ATTO che la somma di spettanza di questo Comune, secondo quanto previsto dal citato D.L. n. 201/2011, come sopra convertito, derivante dall'applicazione delle aliquote come sopra stabilite, verrà introitata all'apposito capitolo dell'esercizio 2012;
7. DI PROVVEDERE ad inviare, nelle forme di legge, copia conforme del presente provvedimento, ad intervenuta esecutività, al Ministero dell' Economia e delle Finanze;

8. DI PROVVEDERE altresì ai conseguenti adempimenti secondo la previsione normativa di cui all'art. 13 comma 15 dello stesso D.L. n. 201/2011, con le modifiche introdotte dalla relativa legge di conversione;
9. DI DICHIARARE, con separata votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Udito l'intervento del Consigliere Masciantonio, le cui dichiarazioni sono depositate agli atti della Segreteria;

Conclude sull'argomento il Sindaco, le cui dichiarazioni sono depositate agli atti della Segreteria;

Il **Presidente** mette ai voti la proposta di deliberazione

Con voti

Favorevoli n.18

Contrari nessuno

Astenuti n.1 (Masciantonio)

DELIBERA

Di approvare la summenzionata Proposta di Consiglio Comunale.

Il **Presidente** mette ai voti l'immediata esecutività, con voti

Favorevoli n.18

Contrari nessuno

Astenuti n.1 (Masciantonio)

DELIBERA

Di rendere la presente immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000.

Dà atto che il presente provvedimento ha acquisito in data 13-03-2012 il parere **Favorevole** per la regolarità tecnica del PERUZZINI NORMA in data 13-03-2012 il parere **Favorevole** per la regolarità contabile del PERUZZINI NORMA depositati in originale nel relativo fascicolo.